

La fattura elettronica dal 1° gennaio 2019

La fattura

L'art 21 D.P.R 633/1972 prevede che per ciascuna operazione imponibile debba essere emessa una fattura.

La fattura è dunque un qualsiasi documento idoneo a identificare i soggetti o l'oggetto dell'operazione, i corrispettivi e gli altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, il valore normale degli altri beni ceduti a titolo di sconto o abbuono, l'aliquota e l'ammontare dell'imposta.

Con la legge di bilancio del 2018 (L. 2015/2017) è stato stabilito che dal 1° gennaio 2019 tutte le fatture emesse in conseguenza di cessioni di beni o prestazioni di servizio poste in essere tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, devono essere emesse sotto forma di fattura elettronica.

Questa disposizione si applica sia per le operazioni poste in essere tra due operatori IVA, sia per quelle effettuate da un soggetto IVA nei confronti di un consumatore finale.

La fattura elettronica è dunque una fattura tradizionale che invece di essere scritta su carta, viene prodotta attraverso l'utilizzo di un pc, smartphone o tablet e trasmessa obbligatoriamente attraverso il sistema di interscambio SDI.

L'Agenzia delle entrate ha stabilito con un apposito provvedimento le regole da applicare sia per la predisposizione e per la trasmissione, sia per la ricezione e per la conservazione delle fatture elettroniche.

Tuttavia questo provvedimento disciplina esclusivamente l'emissione di documenti elettronici fra privati, mentre le fatture elettroniche emesse verso pubbliche amministrazioni, trovano disciplina in un apposito decreto (decreto MEF 55/2013) .

Come abbiamo già detto a differenza di quella cartacea, la fattura elettronica deve essere redatta utilizzando un pc, un tablet o uno smartphone, e deve essere obbligatoriamente trasmessa al cliente attraverso il sistema di interscambio (acronimo SDI).

Anche per le fatture elettroniche restano in vigore le disposizioni contenute nell'art 21 co. 4, che permettono l'ammissione di fattura differita entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Per la compilazione della fattura elettronica occorre un apposito programma software che predisponi i file del documento in formato XML.

Questi programmi sono rilasciati dai normali produttori provati di software o anche dall'agenzia delle entrate stessa, che mette a disposizione una procedura web, un software scaricabile su pc o un'applicazione per smartphone e tablet.

Una volta predisposta e controllata, la fattura elettronica va salvata in formato XML e successivamente viene inviata al cliente attraverso il sistema SDI.

Il sistema SDI svolge le seguenti funzioni:

- trasmette la fattura al destinatario
- verifica che la fattura contenga i dati obbligatori ai fini fiscali (come individuati negli artt. 21 e 21 bis DPR 633/1972)
- accerta che sia eseguita la memorizzazione del file sul pc

Una volta che tutte le sopracitate verifiche hanno avuto esito positivo, il Sistema di interscambio consegna in modo sicuro il documento al destinatario.

Diversamente invece se uno dei controlli fa emergere una discrasia, il sistema scarta la fattura ed emette una ricevuta di scarto che viene inoltrata all'emittente con il codice e la causale di scarto.

L'art 39 del D.P.R 633/1972 prevede l'obbligo di conservazione elettronica della fattura sia per chi emette, sia per chi riceve.

Memorizzare il file sul pc non è sufficiente, occorre piuttosto seguire un procedimento regolato tecnicamente dal Codice dell'Amministrazione Digitale, in modo da garantire la conservazione e la consultazione negli anni.

Il meccanismo di fatturazione elettronica produce quindi importanti vantaggi. Innanzitutto permette di eliminare il consumo della carta, risparmiando i costi di stampa, spedizione e conservazione dei documenti. Inoltre non va sottovalutato il fatto che ciò rende più rapido il processo di contabilizzazione dei dati contenuti nelle fatture stesse, riducendo sia i costi di gestione di tale processo che gli errori che si possono generare dall'acquisizione manuale dei dati.

La fattura elettronica determina poi ulteriori benefici per specifiche categorie di contribuenti tra cui:

- i soggetti in contabilità semplificata che emettono solo fatture e che si avvalgono dell'Agenzia delle Entrate per la conservazione dei documenti, i quali sono dispensati dalla tenuta dei registri IVA.
- gli operatori IVA che emettono solo fattura con acquisti e vendite di importo superiore ai 500, i quali vedono ridotti di 2 anni i normali termini per gli accertamenti fiscali ai fini IVA delle imposte dirette.

Non va inoltre sottovalutato che qualsiasi operatore, così come i consumatori finali, possono in qualsiasi momento consultare e acquisire copia delle proprie fatture elettroniche emesse e ricevute, attraverso un servizio online semplice e sicuro messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Vi sono tuttavia eccezioni soggettive e oggettive all'obbligo di fatturazione elettronica. Tra le eccezioni oggettive, rientrano tutti i casi in cui non vi è obbligo di emissione della fattura, nonché i casi in cui l'operazione può essere documentata diversamente. Tra le esenzioni oggettive vanno compresi anche il commercio di quotidiani e libri, per le quali non è richiesta l'ammissione della fattura e l'IVA viene assolta dall'editore; e le cessioni degli operatori agricoli minori, per i quali l'onere della emissione della fattura ricade sul cessionario.

Per quanto riguarda le esenzioni soggettive, bisogna innanzitutto ricordare che l'Italia è stata autorizzata dall'UE ad accettare fatture in formato elettronico, solo se emesse da soggetti passivi stabili in Italia.

Non sussiste quindi l'obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti identificati in Italia o che hanno qui un rappresentante fiscale.

Altre categorie di soggetti esenti all'obbligo di emissione della fattura elettronica sono:

- gli operatori che si avvalgono del regime di vantaggio
- coloro che rientrano nel regime forfettario
- le società sportive dilettantistiche con proventi da attività commerciali non superiori a 400.00 euro
- gli operatori sanitari tenuti all'invio dei dati al sistema Tessera Sanitaria, tuttavia obbligati ad emettere la fattura elettronica per tutte le operazioni effettuate che non assumono rilevanza ai fini della dichiarazione precompilata.

Il D.L. 119/2018 ha previsto alcune importanti disposizioni che semplificano gli adempimenti sia dei contribuenti obbligati alla fatturazione elettronica, sia di quelli tenuti alla trasmissione telematica dei dati corrispettivi.

Il D.L. 41/2021, ha stabilito che a partire dal 1° luglio 2021, l'Agenzia delle Entrate mette loro a disposizione in un'area riservata del proprio sito internet, le bozze dei documenti quali:

- il registro delle fatture e degli acquisti
- le liquidazioni periodiche dell'IVA

Con questo meccanismo della trasmissione e memorizzazione delle fatture, l'amministrazione finanziaria si è garantita un enorme numero di dati ed informazioni da poter utilizzare a favore della lotta all'evasione di imposta.

Come previsto dall'art 1 D.Lgs. 127/2015, i dati raccolti restano memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione IVA riferita all'anno di effettuazione delle operazioni o, in caso di liti fiscali, fino alla definizione dell'esito dei giudizi.

I dati raccolti possono essere utilizzati:

- dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza per l'attività di controllo e contrasto all'evasione
- e dagli stessi enti per una più generale attività di analisi del rischio di evasione fiscale.

Per quest'ultima specifica attività i dati devono essere resi anonimi attraverso specifiche procedure previste per la tutela della privacy.

Un ulteriore obiettivo non strettamente legato alla fattura elettronica, ma generale e prioritario dell'Agenzia delle Entrate è quello di eliminare l'evasione e l'elusione fiscale per garantire che tutti concorrano alla spesa pubblica in misura alla propria capacità contributiva.

Il conclusione possiamo affermare che l'introduzione della fatturazione elettronica ha portato numerosi vantaggi, in quanto:

- misura di contrasto alle frodi fiscali (con l'obiettivo di eliminare l'evasione e l'elusione fiscale per garantire che tutti concorrano alla spesa pubblica in misura della propria capacità contributiva)
- certezza dell'avvenuta trasmissione della fattura
- garanzia di autenticità ed integrità della fattura
- riduzione degli oneri amministrativi (basti pensare alla riduzione dei tempi di trasmissione dei documenti tra operatori e dei tempi di consultazione e reperimento dei dati necessari alla loro redazione, nonché alla riduzione dei costi connessi all'acquisto dei materiali e agli spazi dedicati alla conservazione dei documenti medesimi).

Va infine sottolineato che la potenzialità di questo strumento, può rappresentare, per il Sistema Italia, un fattore cruciale per l'evoluzione e la digitalizzazione del nostro Paese.